

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 1-16 giugno 2021

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 16 giugno 2021, oltre alle consuete scadenze periodiche, ce ne sono alcune significative. In particolare, vanno segnalate le seguenti scadenze:

- il primo appuntamento fissato al 15 giugno per la trasmissione del modello 730 precompilato da parte dei sostituti d'imposta e dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il versamento dell'IVA mensile entro il 16 giugno;
- il termine ultimo per il versamento della prima rata dell'IMU per il 2021, fissata anch'essa al 16 giugno.

### 1 MARTEDÌ

#### SCRITTURE CONTABILI

#### Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta

**Attività** - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

**Soggetti obbligati** - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.

**Modalità** - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.

#### RAVVEDIMENTO

#### Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 maggio 2021.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

	<p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>
<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta</b></p> <p><b>Attività</b> - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>

## 14 LUNEDÌ

**TASSE E  
IMPOSTE VARIE****Attenzione**

La scadenza originaria è il 13 giugno e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.

Il versamento riguarda la seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).

**Soggetti obbligati** - Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)".

**RAVVEDIMENTO****Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 marzo 2021.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA

	<p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;</li> <li>• 8904 - Sanzione pecuniaria IVA.</li> <li>• 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.</li> </ul>
--	---

**15 MARTEDÌ****COMUNICAZIONE****Comunicazione contanti superiori a 10.000 euro**

**Attività** - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

**Modalità** - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

**DICHIARAZIONI****Assistenza fiscale - Mod. 730 - Trasmissione**

**Attività** - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2021 da parte dei sostituti d'imposta e dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.

**Soggetti obbligati** - Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati

**Modalità** - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta e dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

**IVA****Fatturazione differita**

**Attività** - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

**Soggetti obbligati** - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

**Modalità** - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle

	vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).
<b>IVA</b>	<p><b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</li> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul>
<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche – RegISTRAZIONI CONTABILI</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>

**16 MERCOLEDÌ**

<b>ACCISE</b>	<p><b>Accise</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di maggio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;</li> <li>• il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;</li> </ul> <p>e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.</li> </ul>
---------------	--

	<b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24-Accise.
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) operate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata"</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta</p>

	sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su provvigioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su retribuzioni e pensioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale regionale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, DL n. 78/2010</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di aprile (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li> <li>• 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li> <li>• 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su pignoramenti presso terzi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, com-</p>

	<p>ma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi lotterie e simili</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>



<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese sui compensi percepiti da soggetti Irpef.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;</li> <li>• 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di aprile (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale"</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>• in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> <li>• 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</li> <li>• 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</li> <li>• 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;</li> <li>• 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;</li> <li>• 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Iva mensile – Liquidazione e versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di maggio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6005 – Versamento Iva mensile-maggio”.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di maggio da parte dei soggetti che esercitano</p>

	<p>attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti"</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Tobin tax – Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).</li> </ul> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p>
<b>TRIBUTI LOCALI</b>	<p><b>Imu – Versamento 1° rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - L'imposta è a carico del possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. In particolare, il versamento riguarda tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse/esentate dal pagamento del tributo.</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento del tributo va effettuato alternativamente, mediante il modello F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale. I codici da utilizzare per il pagamento mediante F24 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3912: abitazione principale e relative pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</li> <li>• 3914: terreni</li> <li>• 3916: aree fabbricabili</li> <li>• 3918: Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale</li> </ul>

- 3925: Immobili ad uso produttivo, cat. D
- 3930: Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune.

**Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.**

## **RAVVEDIMENTO**

### **Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 maggio 2021.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituiti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

## **SCADENZE AGGIORNATE AL 25 MAGGIO 2021**

**Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line**

# L'Approfondimento

## Versamento IMU – Come accedere al sito dedicato delle Entrate

---

*Entro il 16 giugno 2021 va versata la prima rata dell'IMU 2021 pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Quest'anno, così come già successo lo scorso anno, ci sono alcune novità anti-Covid. Sono previste, infatti, alcune esenzioni del versamento per particolari tipologie di contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi da Coronavirus.*

### Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento dell'IMU i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono altresì soggetti passivi:

- il genitore assegnatario della casa familiare;
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell'IMU.

### Soggetto attivo

Soggetto attivo è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.

### Ambito oggettivo

L'IMU 2021 deve essere pagata dai proprietari di abitazioni o da chi ne ha altri diritti di godimento, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.

Soggetti all'imposta sono:

- i fabbricati;
- le aree fabbricabili;
- i terreni.



#### Attenzione

L'IMU non è dovuta sull'**abitazione principale** salvo che si tratti di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).

Allo stesso modo, sono esentate anche le **pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7**.

### Definizioni

Fabbricato	<p>Si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, innovando su questo punto, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.</p> <p>Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato</p>
Abitazione principale	<p>Si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.</p> <p>Sono considerate abitazioni principali anche le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale individuate nella legge. In tale ambito, è stato esplicitato il riferimento alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale, per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario.</p>
Pertinenza	<p>Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
Area fabbricabile	<p>È l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.</p> <p>Si applica a tal fine l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, il quale prevede che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.</p> <p>Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.</p>
Terreno agricolo	<p>È il terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.</p>

### Base imponibile

Per i fabbricati, la base imponibile che è data dalla **rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5%**. Al valore ottenuto si devono moltiplicare dei **coefficienti previsti per legge** che sono:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le **variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti, con decreto del MEF (per il 2021, vedi D.M. 7 maggio 2021).

In caso di **locazione finanziaria**, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

## Riduzioni

In alcuni casi la base imponibile è ridotta del 50%, precisamente:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.



### Attenzione

Dal 2021 si riduce alla metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.

## Aliquote

Abitazione principale	L'aliquota di base per l'abitazione principale di lusso è fissata allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. È confermata la detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
Fabbricati rurali ad uso strumentale	L'aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento.
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Per i beni merce l'aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU.
Terreni agricoli	L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
Immobili ad uso produttivo – Gruppo D	L'aliquota di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
Immobili diversi dall'abitazione principale	L'aliquota di base è pari allo 0,86%. È possibile per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.
Maggiorazione	In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,14%, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l'aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento. Inoltre, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## Versamento

L'IMU può essere pagata in un'unica soluzione, con scadenza **al 16 giugno 2021**; oppure in **due rate** distinte, con scadenza **al 16 giugno e 16 dicembre**.

Le forme di pagamento che possono utilizzare i contribuenti per il versamento della prima rata IMU 2021 sono:

- modello F24;
- bollettino postale.



## Codici tributo

I codici tributo da utilizzare sono gli stessi usati per la “vecchia” IMU e precisamente:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) – tale codice tributo in sede di prima rata IMU 2020 sarà utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è la sospensione del pagamento;
- 3913 fabbricati rurali strumentali diversi da quelli della categoria D (destinatario il Comune);
- 3914 terreni (destinatario il Comune);
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) – da utilizzare ad esempio in presenza di “seconde case”;
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune);
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune);
- 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario lo Stato);
- 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (eventuale incremento di cui è destinatario il Comune).



### Attenzione

Con la Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate, per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito il codice tributo “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” (destinatario il Comune).

## Esenzioni per emergenza Coronavirus

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono esentati dalla prima rata dell’IMU 2021 gli **immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli**.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Inoltre, è stata prorogata l’esenzione IMU per alcuni **comuni interessati dagli eventi sismici del 2012** nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.



### Attenzione

Infine, si segnala che, in base a quanto previsto dal c.d. Decreto “Sostegni” (art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021), per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'Imu per gli immobili i cui **possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto** di cui all'art. 1 dello stesso decreto.